

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2001

recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate

(2001/916/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, denominato in appresso «accordo di stabilizzazione e di associazione», è stato siglato il 24 novembre 2000 e firmato, tramite uno scambio di lettere, a Lussemburgo il 9 aprile 2001. In base all'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, le disposizioni commerciali applicabili al vino e alle bevande spiritose devono essere ancora definite.

(2) Conformemente alle direttive adottate l'11 marzo 1998 dal Consiglio, il 20 giugno 2001 la Commissione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno raggiunto un accordo relativo a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, i risultati di tali negoziati devono essere integrati nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo aggiuntivo.

(3) La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, deve prendere le disposizioni necessarie per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo ⁽²⁾. La Commissione apporterà ai regolamenti di applicazione le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari che potrebbero derivare da nuovi accordi preferenziali, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o dei cambiamenti della nomenclatura combinata e ai codici Taric.

(4) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, le decisioni che modificano gli elenchi e i protocolli dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (allegato III del protocollo). A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita, rispettivamente, dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999, da una parte, e dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾, nonché dal comitato di applicazione per le bevande aromatizzate, istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽²⁾, dall'altra.

- (5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (denominato in appresso «protocollo»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo

4, paragrafo 2, della presente decisione, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di armonizzazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione concluderà i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo, secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione comunitaria è definita e presentata dalla Commissione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di associazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione comunitaria è definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione concluderà i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano nei detti articoli, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. I comitati adottano il loro regolamento interno.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE